



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

- **PROVINCIA DI CATANIA** -
- **VI^ SETTORE TECNICO URBANISTICA** -
- Via Regina Margherita n. 8 – C.A.P. 95025 Acì Sant'Antonio -

CONCESSIONE EDILIZIA N. 39 /2011
PRAT. EDIL. N. 31/2011

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE

VISTA la domanda presentata in data 12 agosto 2011 prot. n. 16378 dalla Sig.ra **MAUGERI Sebastiana** nata ad Acì Sant'Antonio il 27 febbraio 1963 Cod. Fisc. MGR SST 63D67 A029Q, ed ivi residente in Via Madonna delle Grazie n. 61/A, per ottenere il rilascio della concessione edilizia per l'intervento edilizio di "*Ristrutturazione di una casa di civile abitazione e realizzazione di corpi accessori di pertinenza (garage, magazzino, tettoia e piscina) sita in Via A. Ferrara, trav. al n. 157*", censita nel N.C.E.U. al foglio n. 12 del Comune di Acì Sant'Antonio particella n. 963 ex particella n. 108 (fabbricato) categ. A/3 e particella n. 20 terreno, ricadenti nel vigente strumento urbanistico P.R.G. in Z.T.O. "D/1" (edilizia mista artigianato e piccole industrie);

VISTO che la richiedente, come risulta dall'atto pubblico rogito dal Notaio Dottor Antonio D'AMICO in data 23 dicembre 2009, Rep. n. 178802, Racc. n. 12215, Reg.to in Acireale il 15 gennaio 2010 al n. 161 Serie IT, ha titolo per ottenere la predetta concessione edilizia;

VISTA la documentazione, gli elaborati architettonici di progetto, nonché la relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguirsi, allegati alla predetta istanza, redatti dal Geom. Orazio RAPISARDA iscritto all'Albo dei Geometri della Prov. di Catania al n. 1917 con Studio Tecnico in Acì Sant'Antonio Via Madonna Delle Grazie n. 61;

VISTA la relazione tecnica igienico sanitaria redatta dal tecnico progettista;

VISTA la relazione d'istruttoria dell'Ufficio Prot./Urb. n. 6518 del 16 settembre 2011;

VISTO il parere dell'Ufficio espresso in data 12 ottobre 2011 Prot./Urb. n. 6891;

VISTI il regolamento edilizio, di igiene e di polizia urbana;

VISTI la legge urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni di cui alle Leggi nazionali e regionali; La Legge n. 10 del 28 gennaio 1977; La L.R. n. 71 del 27 dicembre 1978; Il T.U. delle Leggi Comunale e Provinciale;

VISTA la deliberazione concernente l'incidenza degli oneri connessi;

VISTI tutti gli atti preliminari al rilascio della concessione edilizia indicati nel richiamato parere dell'Ufficio Urbanistica, compreso il calcolo dei contributi relativi all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;

CONSIDERATO che l'importo relativo al contributo per il costo di costruzione è stato determinato in €. 1.507,88 salvo eventuale conguaglio derivante da più esatti accertamenti;

VISTA la documentazione prodotta ad integrazione con nota prot. n. 19422 del 29 settembre 2011 dalla ditta proprietaria, in ottemperanza alla richiesta dell'Ufficio prot. n. 18582 del 19 settembre 2011;

VISTO il versamento di €. 250,00 effettuato in data 28 luglio 2011 presso la BANCA ITB S.p.a. Sez. 09 – UPV. 55111, per diritti di segreteria rilascio concessione edilizia, beneficiario c.c. n. 12413951 intestato alla tesoreria comunale di Acì Sant'Antonio;

VISTO il versamento di €. 100,00 effettuato ad integrazione in data 21 settembre 2011 VCYL n. 0108, per diritti di segreteria rilascio concessione edilizia, su c.c.p. n. 12413951 intestato alla tesoreria comunale di Aci Sant'Antonio;

VISTO il versamento di €. 1.507,88 effettuato in data 21 settembre 2011, VCYL 0109 per contributo costo di costruzione, sul c.c.p. n. 12413951 intestato alla tesoreria comunale di Aci Sant'Antonio;

VISTA la richiesta di autorizzazione allo scarico prot. n. 16379 del 12 agosto 2011 corredata dal progetto di dimensionamento dell'impianto biologico tipo "Imhoff" e caratteristiche costruttive, redatti dal Geom. Orazio RAPISARDA prima meglio generalizzato, nonché della relazione impatto ambientale redatta dal Dott. Geologo Antonino BONACCORSO estesa agli attigui edifici artigianali;

VISTO l'atto di assunzione di vincoli urbanistici ed area parcheggio rogito in data 27 settembre 2011 dal Dottor Notaio Antonio D'Amico in Acireale (CT) Rep. n. 180438 Racc. n. 13176, registrato in Acireale il 28 settembre 2011 al n. 2811/IT, trascritto a Catania il 29 settembre 2011 al n. 47669/34246;

VISTA la relazione tecnica e deposito del progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici residenziali - D. Lgs. N. 192 del 19 agosto 2005 ed al D. Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006;

VISTI tutti gli atti preliminari al rilascio della concessione edilizia indicati nel richiamato parere dell'Ufficio Urbanistica, compreso il calcolo dei contributi relativi all'incidenza del costo di costruzione;

VISTO il Piano Regolatore Generale approvato con D.A. n. 1120 del 12 luglio 1991;

SALVI i diritti dei terzi e, salva la piena osservanza di ogni prescrizione di legge, regolamento edilizio, strumenti urbanistici, regolamenti di igiene e di polizia urbana,

DISPONE

Art. 1 - Titolare della concessione

Ditta **MAUGERI Sebastiana** nata ad Aci Sant'Antonio il 27 febbraio 1963 Cod. Fisc. MGR SST 63D67 A029Q, ed ivi residente in Via Madonna delle Grazie n. 61/A;

Art. 2 - Oggetto della concessione

E' concesso, alle condizioni appresso indicate e **fatti salvi i diritti di terzi**, l'intervento edilizio di "*Ristrutturazione di una casa di civile abitazione e realizzazione di corpi accessori di pertinenza (garage, magazzino, tettoia e piscina) sita in Via A. Ferrara, trav. al n. 157*". censita nel N.C.E.U. al foglio n. 12 del Comune di Aci Sant'Antonio particella n. 963 ex particella n. 108 (fabbricato) categ. A/3 e particella n. 20 terreno, ricadenti nel vigente strumento urbanistico P.R.G. in Z.T.O. "D/1" (edilizia mista artigianato e piccole industrie), secondo il progetto costituito da n. 7 elaborati e relazione tecnica impatto ambientale, caratteristiche costruttive e di dimensionamento dell'impianto biologico tipo imhoff che si allegano quale parte integrante del presente atto.

Art. 3 - Titolo della concessione

Contributo per il rilascio della concessione edilizia con versamento del solo costo di costruzione, in quanto trattasi d'intervento edilizio di "*Ristrutturazione di una casa di civile abitazione e realizzazione di corpi accessori di pertinenza (garage, magazzino, tettoia e piscina) sita in Via A. Ferrara, trav. al n. 157*" senza aumento di superficie utile e volume;

Il Contributo che il concessionario deve corrispondere per il costo di costruzione, di cui alla delibera G.M. n. 201/09 del 09/12/2009, è di euro 1.507,88;

Tale somma risulta versata in data 21 settembre 2011, VCYL 0109, sul c.e.p. n. 12413951 intestato alla tesoreria comunale di Aci Sant'Antonio;

Art. 4 - Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli organi di controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) la data e il numero della presente concessione;
- 5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

Ove s'intenda dare esecuzione ad opere di cui all'art. 1 della legge 05/11/1971 n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori;

Eventuale sostituzione del Direttore dei lavori e/o del costruttore, dovranno essere immediatamente comunicati al Dirigente U.T.C. a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ed i lavori, nelle more, dovranno essere temporaneamente sospesi;

Che non ingombri con materiali la pubblica via e se costretto apponga idonea segnaletica di attenzione per evitare danni a persone ed a cose;

E' altresì prescritto che debbano essere osservate le norme di cui alla legge febbraio 1974 n. 64 recante disposizioni sulle costruzioni in zona sismica acquisendo il regolare nulla osta di cui agli artt. 17 e 18.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico di cui all'art. 7 della legge 1086/71 e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile; dovrà inoltre essere trasmesso certificato di conformità ai sensi della Legge 64/74 art. 28.

Contestualmente alla richiesta del certificato di abitabilità/agibilità dovranno essere trasmessi tutti i documenti di cui alle vigenti leggi sull'impiantistica, alla legge regionale 17/94, alla legge regionale 27/86 nonché ove occorra attestati di enti preposti (VV.FF., Provincia Regionale ecc.).

Il concessionario deve osservare le norme delle leggi 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; la legge 10/91; la legge 615/66.

Art. 5 - Obblighi dell'Impresa Esecutrice e del Direttore dei Lavori

Prima dell'inizio lavori, le imprese esecutrici, dovranno trasmettere il certificato unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. art. 86 del D. Legs. n. 276/03) circa la regolarità contributiva degli operai, gli adempimenti I.N.P.S. - I.N.A.I.L. - CASSA EDILE. A lavori ultimati, il Direttore dei lavori dovrà presentare apposita relazione sulla qualità e quantità dei materiali inerti provenienti dai lavori, con allegata documentazione rilasciata da discarica autorizzata, come previsto dalle indicazioni dell'Assessorato Provinciale Ecologia ed Ambiente di Catania con la nota n. 889/97:

Art. 6 - Termini di inizio ed ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente ed ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anni dalla data di inizio lavori.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Edilizio l'inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato al Comune con apposita denuncia. L'avvenuto inizio lavori deve essere documentato da apposito verbale redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio con il titolare della concessione o con un suo delegato.

L'inosservanza dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione, può essere, comunque, a richiesta del concessionario o di chi ha titolo, prorogato eccezionalmente, se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà dello stesso, opportunamente documentati. In tal caso il titolare di concessione deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione per le opere concernenti la parte non ancora ultimata.

Art. 7 - Prescrizioni speciali

Salvo nulla osta del Genio Civile; Salvo adempimenti legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Li, **13 OTT. 2011**

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

(~~Comm. Antighino Fijocchiaro~~)

Enrico C. S. Janni



IL DIRIGENTE U.T.C.

(Dott. Arch. ~~Giovanna Gurreri~~)

Giovanna Gurreri

Notificato il 18-10-11 consegnandone copia a mani di Reinaldo Dreyer nella qualità di tecnico secondo sua dichiarazione e dichiara di accettare la presente Concessione Edilizia e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni prescritte.

per ricevuta

Reinaldo Dreyer (tecnico incaricato)

